

EDITORIALE	pag. 02
FINANZIARIA 2005: LE NOVITÀ RIGUARDANTI GLI STUDI DI SETTORE	pag. 03
RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI: VERSO L'ALBO UNICO	pag. 05
LA PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA	pag. 06
IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE	pag. 08
IL FEDERALISMO FISCALE L'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE	pag. 10
DAL LAVORO INTERINALE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	pag. 12
DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	pag. 14
TRANSAZIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO: LE PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	pag. 16
IMPRESE OPERANTI NELL'INDOTTO AUTOMOBILISTICO: CIRCOLARE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E ISTRUZIONI CONTABILI	pag. 22
ACQUISTI EFFETTUATI PRIMA DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	pag. 24



FINANZA UNITA

Anno XVII - Numero 3 - APRILE 2005

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
FIM SERVICE S.N.C.

Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

Editore: FIM SERVICE S.N.C.

via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione

Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Le misure introdotte con la Finanziaria per il 2005 sul versante della spesa pubblica delineano un quadro abbastanza chiaro.

Il fine primario del provvedimento è il contenimento del disavanzo pubblico.

Per raggiungere lo scopo viene fissato un principio generale per la gestione della finanza pubblica: la cosiddetta "Golden rule" (ossia la "regola aurea"), chiamata anche metodo Gordon Brown, dal nome del Ministro delle Finanze inglese che ne è l'ispiratore.

Il rispetto di tale regola si regge su due capisaldi.

Da una parte è indispensabile che il bilancio corrente sia in pareggio, dall'altra l'indebitamento è ammesso unicamente per finanziare gli investimenti.

L'idea fondamentale che questo paradigma economico racchiude è piuttosto semplice.

In sostanza, i fautori della "Golden rule" ritengono che una politica di bilancio intransigente, poco attenta cioè al ruolo degli investimenti per il rilancio della competitività e, più in generale, dello sviluppo, sia controproducente.

Per dimostrare la validità della regola si fa generalmente riferimento alla notevole crescita che si è verificata nel Regno Unito negli ultimi anni, proprio mentre altri paesi europei arrancavano.

La principale strategia attuata con la finanziaria 2005 per ottenere il pareggio del bilancio è l'ormai

noto tetto del 2 per cento, stabilito per l'aumento della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al predetto limite sono previste, peraltro, alcune deroghe, ad esempio per i Fondi di Riserva, che possono essere utilizzati nei casi di straordinaria necessità ed urgenza.



La misura descritta dovrebbe consentire alle casse dello Stato di incamerare, stando alle stime del Governo, circa 7 miliardi di euro, anche se, verosimilmente, si tratta di previsioni troppo rosee.

Altrettanto eccessivo appare l'ottimismo sulle previsioni di crescita.

Il rilancio della competitività, infatti, non dipende soltanto dagli investimenti, ma anche da un sapiente utilizzo delle risorse pubbliche per dotare le aree depresse di infrastrutture e da interventi mirati ad incentivare i consumi, cosa che difficilmente si realizzerà in presenza di continui aumenti delle imposte indirette non controbilanciati da apprezzabili diminuzioni delle imposte sui redditi.

Un'ultima considerazione può essere svolta sul citato limite del 2 per cento stabilito per contenere gli aumenti della spesa pubblica.

Malgrado le apparenze è facile comprendere che tale limite causerà dei tagli alle spese.

Infatti, considerando gli incrementi della spesa obbligatoria previsti dalla legge, è ragionevole supporre che vi saranno tagli alla spesa facoltativa.

FINANZIARIA 2005: LE NOVITÀ RIGUARDANTI GLI STUDI DI SETTORE

Le caratteristiche dell'istituto

La Finanziaria 2005 ha in parte modificato la disciplina degli studi di settore.

Prima di entrare nel merito di queste innovazioni, si rendono necessarie alcune osservazioni introduttive di carattere generale per mettere a fuoco gli elementi essenziali dell'istituto.

Gli studi di settore sono un metodo di accertamento analitico e induttivo, introdotto dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Questo strumento, utilizzato a partire dal 1998, è concepito per stabilire la capacità reddituale delle imprese e dei lavoratori autonomi.



A tal fine viene determinata, sulla base di elementi contabili ed extracontabili, la situazione del contribuente medio di ogni categoria presa in considerazione.

La disciplina degli studi di settore prevede controlli che possono essere svolti nei casi espressamente previsti.

Questo argomento sarà approfondito più avanti, quando saranno esaminate nel dettaglio le principali novità della Finanziaria.

Per ora è sufficiente porre l'accento sul collegamento tra tali controlli e le stime riguardanti i ricavi o i compensi presumibilmente ottenibili dai soggetti appartenenti a un determinato campione, notando che, in particolare, l'Amministrazione finanziaria dispone gli opportuni accertamenti quando il reddito dichiarato risulta inferiore alle previsioni degli studi di settore. In sostanza il contribuente, se vuole evitare i controlli, deve adeguare la propria dichiarazione dei redditi allo studio di settore riferito alla sua categoria.

Questioni dibattute

Le brevi considerazioni svolte sulla fisionomia degli studi di settore sono sufficienti per comprendere il punto di vista dei commentatori che, non senza motivo, hanno espresso forti dubbi sull'aderenza dell'istituto al dettato costituzionale.

In effetti, se si guarda alla coerenza dell'ordinamento tributario nel suo complesso, il meccanismo di accertamento descritto non sembra compatibile, in particolare, con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Questo perché, mediante gli studi di settore, si stabilisce una correlazione tra il prelievo fiscale e previsioni

analitiche che, per i limiti connaturati a questo tipo di analisi, non possono riprodurre esattamente la situazione dei contribuenti.

La validità di tali argomentazioni non è messa in discussione dalle novità, in tema di revisioni periodiche, disposte dalla Finanziaria 2005.

La nuova disciplina, infatti, introducendo alcuni accorgimenti tecnici per migliorare la rappresentatività degli studi, non incide in modo significativo sulle caratteristiche fondamentali dell'istituto.

Del resto è evidente che la

discrepanza tra le previsioni astratte degli studi di settore e i dati concreti, relativi ai ricavi e ai compensi effettivamente conseguiti dai contribuenti, può essere ridotta al minimo perfezionando i metodi di elaborazione, ma mai eliminata del tutto.

Gli aggiornamenti degli studi di settore

Per assicurare, nei limiti del possibile, l'aderenza alla realtà degli studi di settore, sono opportuni aggiornamenti periodici che tengano conto dei cambiamenti nel contesto economico e sociale, e delle ripercussioni di tali mutamenti sulle categorie merceologiche prese in considerazione.

E' evidente, infatti, che le stime riferibili a un determinato periodo possono diventare obsolete nel corso degli anni per effetto di fattori imprevedibili.

Con riferimento esplicito all'esigenza di garantire la rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, il comma 399, art. 1, della manovra fiscale per il 2005, prescrive che gli studi devono essere revisionati, di norma, ogni quattro anni.

Il termine decorre dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione. In verità, la manutenzione degli studi di settore era contemplata anche in passato, e anzi il D.L. 331 del 1993, art. 62 bis, conteneva esplicite disposizioni a tale riguardo.

La vera novità, come molti hanno osservato, consiste nella previsione di un termine per gli aggiornamenti, che peraltro possono essere disposti anche prima che siano trascorsi quattro anni.

Accanto alla revisione periodica, che deve essere effettuata con cadenza quadriennale, è dunque prevista una revisione eventuale.

Occorre però che la necessità di aggiornare gli studi prima del termine sia comprovata da dati e informazioni ufficiali (quali, ad esempio, i dati di contabilità nazionale) e che sia acquisito il parere della Commissione centrale degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Il predetto comma 399 aggiunge, da ultimo, che la revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria

Con la manovra fiscale per il 2005 la situazione dei contribuenti a cui si applica obbligatoriamente il regime ordinario di contabilità è equiparata, per quanto riguarda i controlli disposti in base agli studi di settore, a quella dei soggetti in contabilità ordinaria per opzione.

Infatti, l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 409, della Finanziaria 2005, prevede accertamenti dell'Amministrazione finanziaria che trovano applicazione nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria, senza esclusioni, quando in almeno due periodi d'imposta nell'arco di tre anni consecutivi considerati, l'ammontare dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore risulta superiore a quello dichiarato con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

In precedenza, invece, i contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo di legge godevano di un regime più favorevole, perché solo in caso di contabilità inattendibile erano sottoposti agli accertamenti contemplati nella disciplina degli studi di settore.

Quindi, con la nuova normativa, gli accertamenti si applicano a tutte le imprese in contabilità ordinaria, sia nell'eventualità di risultanze contabili inattendibili, sia nell'ipotesi di redditi non congrui per due periodi d'imposta su tre.

I casi appena richiamati non esauriscono la disciplina dei controlli riconducibili agli studi di settore.


La Finanziaria 2005 delinea una fattispecie inedita, ampliando ulteriormente il novero delle situazioni che determinano gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, ai sensi del citato comma 409, i soggetti in contabilità ordinaria, per obbligo di legge e per opzione, possono in ogni caso essere sottoposti ad accertamenti quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a determinati indici, di natura economica, finanziaria o patrimoniale, da individuare a cura del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il quadro della nuova regolamentazione dei controlli riconducibili agli studi di settore è completato dalla lettera b) del comma 409.

La norma prescrive che l'ufficio, prima di emettere la notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Tutte le novità sin qui riferite si applicano, ai sensi del comma 410, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.



Adeguamento agli studi di settore

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, si applicano anche le disposizioni concernenti l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, effettuato dal contribuente nella dichiarazione fiscale.

Innanzitutto è stabilita la rilevanza dell'adeguamento anche ai fini IRAP.

Sono inoltre individuate due fat-

tispecie.

1) se l'adeguamento si verifica nel primo periodo d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore (o le modifiche ad esso apportate in seguito a revisione) non sono previste sanzioni o interessi: in altre parole in questo caso è possibile effettuare gratuitamente l'adeguamento della dichiarazione;

2) per i periodi d'imposta diversi dal primo è invece stabilita una, sia pur lieve, sanzione, perché l'adeguamento della dichiarazione può essere attuato versando una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili; se però tale differenza è inferiore al 10%, la maggiorazione non è dovuta e l'adeguamento, ancora una volta, è possibile senza ulteriori oneri per il contribuente.

L'adeguamento ai fini IVA avviene con il versamento dell'imposta entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi e, anche in questo caso, non sono previste sanzioni.

RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI: VERSO L'ALBO UNICO

La legge delega

L Martedì 8 febbraio la Camera ha definitivamente approvato, con voto quasi unanime (404 voti favorevoli, 5 astenuti, un solo voto contrario), il disegno di legge delega n. 2516. La versione finale dell'atto è il risultato delle modifiche apportate dal Senato al testo inizialmente approvato dalla Camera il 30 settembre 2003.

Il provvedimento prevede un riordino globale della disciplina riguardante le professioni contabili. Lo strumento della legge delega è stato scelto per ragioni di opportunità: data la complessità della materia, il Parlamento si è limitato a fissare le disposizioni generali, rinviando la normativa tecnica dettagliata a decreti legislativi da emanare successivamente.

La legge delega costituisce il primo passo di un'evoluzione graduale che porterà al raggruppamento, all'interno di un unico ordine professionale, delle categorie (sinora distinte) dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Il testo definitivo contiene, rispetto al disegno di legge originario, l'esclusione di ogni intervento statale per salvataggi della Cassa previdenziale dei commercialisti.

Il processo di unificazione culminerà con l'istituzione dell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, strutturato, come suggerisce il nome, in due sezioni.

La prima, assegnata a coloro che attualmente sono iscritti agli Albi dei ragionieri e dei commercialisti, sarà quella dei professionisti in possesso della laurea specialistica. Nella seconda, invece, confluiranno gli esperti contabili, in possesso della laurea triennale.

Le fasi dell'unificazione

In passato, tra commercialisti e ragionieri, vi erano

alcune differenze, che riguardavano soprattutto la formazione. Mentre per i dottori commercialisti la laurea era un requisito indispensabile, la qualifica di ragioniere si conseguiva con il diploma di scuola superiore, integrato da due anni di pratica. Già negli anni '90, in seguito ad alcuni interventi legislativi, si assiste ad un notevole livellamento delle differenze tra le due figure. Tali modifiche introducono, in particolare, la necessità di un diploma universitario per i ragionieri. Parallelamente cambia la durata del periodo di pratica che, per entrambe le categorie, viene fissata a tre anni. Queste analogie tra i percorsi formativi rispecchiano le notevoli somiglianze tra i modelli organizzativi dei rispettivi ordini professionali.

La legge delega recentemente approvata è dunque la tappa cruciale di un cammino avviato da qualche anno. Con tale provvedimento è destinata a svanire la separazione tra ragionieri e commercialisti, dopo il fallimento, nel 2001, del primo tentativo in tale direzione, all'epoca del Governo Amato. Per il completamento della riforma, tuttavia, sono previsti tempi lunghi.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge delega, il Governo ha tre mesi di tempo per realizzare l'unificazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali.

L'art. 4 prevede, entro due anni dall'entrata in vigore della legge delega, l'adozione di altri decreti legislativi, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia, per disciplinare tutti gli aspetti concernenti l'unificazione delle Casse previdenziali.

Da ultimo, secondo quanto stabilisce l'art. 5, un ulteriore decreto legislativo sarà emanato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della Giustizia. Riguarderà l'attribuzione, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di competenze sul registro dei revisori contabili istituito dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88.

